

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il giorno 14 ottobre 2013 presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d. n. 6295 del 8/7/2011 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa regionale concernente la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/07 del comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007, con particolare riferimento all'art. 4, che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata e all'art. 146 recante le norme previgenti al 13.1.1994 che continuano a trovare applicazione;

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, al fine di garantire il diritto allo studio;

VISTE le circolari del Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto n.319 del 24.10.1991 e 130 del 21.4.2000;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011 del 7.10.2011 recante istruzioni in ordine alle modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

STABILISCONO E E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Principi generali. Campo di applicazione e durata del contratto.

1. Al fine di favorire l'accrescimento della formazione culturale e professionale del personale della scuola sono garantiti permessi straordinari retribuiti fruibili per un massimo di 150 ore all'anno.
2. Può usufruire dei permessi il personale docente, educativo ed ATA in servizio con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica. Resta inteso che per tutto il personale con contratto a tempo determinato il permesso è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario settimanale.
3. Il presente contratto non trova applicazione per i dirigenti scolastici, per i quali la materia è disciplinata dall'art. 24 del CCNL dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto l'11.4.2006;
4. Il presente contratto ha validità sino al 31.12.2015 ovvero sino alla stipula del successivo contratto regionale, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti sottoscriventi.



